




REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
CITTA' di CARIGNANO



REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ESTENSORI:

DOTT. ARCH. **Giovanni Scarzella**

DOTT. ARCH. **Piero Massa**

APPROVAZIONE REC: Deliberazione CC n°75 del 13.11.2006

R.E.C. pubblicato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale
dal 16/5/2016 al 30/5/2016

TESTO COORDINATO A MODIFICA N. 4 AL R.E.C.

APPROVATA CON D.C.C. N. 36 DEL 27/04/2016
PUBBLICATA SUL B.U.R. N. 22 DEL 1/6/2016

Entrato in vigore il 1/6/2016

data: 28/10/2006

agg: APRILE 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DELL' U.T.C.:
Arch. GARNERO Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE.:
Dott. Ezio Caffer

ELENCO

Modifiche (ex art. 3 – c. 10 – L.R. 19/1999 smi)

apportate al Regolamento Edilizio Comunale vigente approvato con D.C.C. n. 75 del 13/11/2006 e s.m.i.

Il testo del presente R.E.C. risulta coordinato con le seguenti modifiche normative:

- [MODIFICHE APPROVATE CON D.C.C. n. 46 del 18/11/2010 \(= MODIFICA N. 1\)](#)
- [MODIFICHE APPROVATE CON D.C.C. n. 48 del 26/09/2012 \(= MODIFICA N. 2\)](#)
- [MODIFICHE APPROVATE CON D.C.C. n. 18 del 24/02/2016 \(= MODIFICA N. 3\)](#)
- [MODIFICHE APPROVATE CON D.C.C. n. 36 del 27/04/2016 \(= MODIFICA N. 4\)](#)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI¹

Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo), disciplina:
 - a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
 - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
 - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
 - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
 - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
 - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
 - g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli , secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. **Essa è istituita ai sensi dell'art. 4 2° comma del D.P.R. 380/2001. La sua istituzione è facoltativa. E' facoltà del Sindaco revocare la medesima Commissione Edilizia prima della sua naturale scadenza di cui al successivo comma 5. *DCC48/2012***
2. La Commissione è composta **da un membro di diritto, il comandante dei Vigili del Fuoco od un suo delegato, e n° 6 membri eletti dal competente organo comunale, individuato nella persona del Sindaco *DCC46/2010.***

¹ Le annotazioni in grassetto costituiscono integrazioni rispetto al REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE *DCC 46/2010* MODIFICHE ex art. 3 - commi 4 e 10 L.R. 19/1999 approvate con DCC n. 46 del 18/11/2010
DCC 48/2012 MODIFICHE ex art. 3 - commi 4 e 10 L.R. 19/1999 approvate con DCC n. 48 del 26/09/2012

3. I membri elettivi sono scelti dal **Sindaco** ^{DCC46/2010} fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, **individuati fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente come previsto dalla L.R. 19/99 art. 4 - 2° comma ed appartenenti alle seguenti categorie: architetti, ingegneri, geometri, periti edili, p. agrari, geologi, dottori in giurisprudenza, avvocati, e tra essi:**
- a) ^{DCC48/2012}
- a) **Almeno tre devono essere laureati;**
- b) **Nella prima riunione della Commissione Edilizia, quale primo adempimento, i componenti eleggono a maggioranza il presidente della Commissione stessa scelto fra gli stessi membri.**
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione
5. La Commissione resta in carica fino a **fine mandato del Sindaco** ^{DCC46/2010} che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo **Sindaco** ^{DCC46/2010}, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il **Sindaco** ^{DCC46/2010} non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal **Sindaco** ^{DCC46/2010}.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. **Il Sindaco** ^{DCC46/2010} **ne farà la sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica sino al termine del proprio mandato elettorale** ^{DCC46/2010}.

DCC 46/2010 MODIFICHE ex art. 3 - commi 4 e 10 L.R. 19/1999 approvate con DCC n. 46 del 18/11/2010

DCC 48/2012 MODIFICHE ex art. 3 - commi 4 e 10 L.R. 19/1999 approvate con DCC n. 48 del 26/09/2012 = Una deve avere specifica e comprovata competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi, ai sensi dell'art 14, 1° comma, L.R. 20/89;

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, non vincolante, per:
 - a) il rilascio di **permessi di costruire** e loro varianti, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
 - c) **Quanto prescritto all'art. 4 della L.R. n° 33/2004, in ordine alle modalità di rilascio del parere per opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo.**
 - d) **I progetti di strumenti urbanistici Esecutivi;**
 - e) **Ogni intervento edilizio il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti del parere della stessa.**
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale, **nonché il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico Comunale** - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione **su qualsiasi questione attinente all'attività edilizia ed urbanistica che incida sul territorio comunale.**
4. **La Commissione Edilizia ha facoltà di formulare proposte, al Sindaco, all'Assessore suo delegato, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed al "Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, in materia edilizia od urbanistica nonché in tema di organizzazione e di procedimenti urbanistici riguardanti le materie predette.**

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia (C.E.)

1. La Commissione, su convocazione del **Responsabile del procedimento di cui agli artt. 4-5 della L. 241/90**, si riunisce, ogni volta che il **Responsabile del procedimento stesso** lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. **Le funzioni di segretario saranno assunte dal Responsabile del procedimento di cui agli artt. 4-5 L. 241/90 e s.m.i., senza diritto di voto; svolgerà altresì funzione di "Istruttore/Relatore.**
3. **Potrà assistere, in qualità di uditore e senza diritto di voto il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico Comunale.**
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio **sulle pratiche nelle quali abbiano interessi di carattere privato**, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta **di permesso di costruire**; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di **dettagliata relazione con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001**, esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. **Il responsabile del procedimento, in ossequio alla normativa sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi, deve valutare analiticamente tutti gli elementi costituenti il progetto esaminando e, ove rilevati contrasti normativi, indicare puntualmente i riferimenti di leggi e regolamenti che il progetto esaminato non rispetta.**
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al **Responsabile del procedimento** di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti **il permesso di costruire**, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria **del Responsabile del procedimento**. **Ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi, il succitato parere deve essere preceduto dall'esame approfondito di tutta la documentazione progettuale. La commissione quindi deve esprimere valutazioni:**
 - a) sui presupposti progettuali documentati;
 - b) sulla coerenza delle analisi allo stato dei luoghi ed agli elementi architettonico/ambientali e storici di riferimento;
 - c) sulla coerenza tra progetto analizzando ed analisi di supporto.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su **apposito** registro.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, **dai membri componenti**.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall' Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento

Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

- b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) le modalità d'intervento consentite;
 - d) la capacità edificatoria consentita;
 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. **Nel caso di mancato rilascio nel predetto termine è prevista la dichiarazione sostitutiva del privato nei termini di cui all'art.30 comma 4 del D.P.R. 380/2001.**

Art. 7 Richiesta di permesso di costruire e progetto municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all' Autorità comunale **il permesso di costruire** per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta **di permesso di costruire**, -, è composta dei seguenti atti:
- a) domanda indirizzata all' Autorità comunale contenente:
 - 1. generalità del richiedente;
 - 2. numero del codice fiscale dei soggetti **richiedenti** , **del progettista nonché delle imprese esecutrici, se già individuate**; o della partita IVA nel caso si tratti di Società ;
 - 3. estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) progetto municipale;
 - d) **Attestazione dei diritti di segreteria**
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
- a) estratto della mappa catastale **aggiornato per le nuove costruzioni e/o gli ampliamenti nel caso di interventi su edifici esistenti**;

- b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento, **ivi compresi gli eventuali vincoli artistici ed ambientali esistenti (es. D. Lgs. 42/2004, art. 24 L.R. 56/77)**;
- c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
- d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
- f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
- g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
- h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
 2. le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 3. i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
 4. i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
 5. nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
- i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del

progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici;

5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità **e di pericolosità idrogeologica sulla base delle prescrizioni imposte dagli elaborati geologici allegati al P.R.G.C.**
6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
7. La richiesta di variante al **permesso di costruire** segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.
8. **La compresenza e la completezza di tutti gli atti e di tutti gli elaborati tecnici di cui ai precedenti commi costituiscono presupposto necessario ed essenziale per l'evasione del permesso di costruire. La procedura istruttoria segue pertanto le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.**
9. **Tutti gli elaborati redatti dovranno essere presentati in numero di 2 copie per i progetti municipali, fatto salvo quanto previsto dell'art.48 L.R. 56/77 3° comma.**

Art. 8 Rilascio di permesso di costruire

1. **Il permesso di costruire è rilasciato, secondo il disposto dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001, dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico Comunale** in forma scritta ed è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. I permessi di costruire rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sono annotati nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. I permessi di costruire devono contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di **permesso di costruire**;
 - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato al **permesso di costruire**, del quale costituisce parte integrante ;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
 - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;

- e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
- f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) **nel permesso di costruire oneroso** , l'entità e le modalità di riscossione del contributo - e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
- i) **nel permesso di costruire** non oneroso, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
- j) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- k) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- l) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- m) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- n) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- o) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
- p) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il **modello** allegato al presente Regolamento.

Art. 8 bis Presentazione di Denuncia di Inizio di Attività

La denuncia di inizio attività è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 380/01

1. **La presentazione della Denuncia di Inizio di Attività è composta dai seguenti atti:**
 - a) **modulo di presentazione, redatto in carta libera, contenente tutti i dati del dichiarante, del progettista abilitato dell'impresa costruttrice, controfirmati dagli stessi, con relativi codici fiscali;**
 - b) **relazione tecnica di asseverazione e di conformità, redatta da progettista abilitato;**

- c) **relazione descrittiva dell'intervento in unica copia;**
 - d) **documentazione fotografica a colori;**
 - e) **progetto municipale, con l'indicazione dello stato di fatto e documentazione dell'osservanza delle disposizioni di P.R.G. ;**
 - f) Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità **e di pericolosità idrogeologica sulla base delle prescrizioni imposte dagli elaborati geologici allegati al P.R.G.C.**
 - g) **eventuali atti di assenso o autorizzazioni preventivi rilasciati dagli Enti competenti;**
 - h) **eventuali atti di assenso o scritture private, in originale, rilasciate da proprietà confinanti;**
 - i) **dimostrazione avvenuto versamento dei diritti di segreteria;**
 - j) **modello per la determinazione degli OO.UU predisposto dagli Uffici Tecnici Comunali debitamente compilato.**
2. **La formazione del progetto municipale e comunque degli elaborati tecnici e grafici dovrà rispettare le stesse indicazioni fornite nell'art. 7 del presente Regolamento, in funzione degli interventi.**
 3. **L'accoglimento della Denuncia di Inizio di Attività avviene nei termini previsti dalla Legge.**

Art. 9 Diniego del titolo abilitativo

1. Il diniego del titolo abilitativo è assunto **dall'Organo Comunale competente al rilascio del medesimo**, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio **del permesso di costruire o la formazione del silenzio assenso nei casi di interventi subordinati alla Denuncia di inizio attività.**
3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente **o trasmesso mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.**
4. **In ogni caso dovrà essere osservato quanto prescritto dall'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.**

Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il titolare del **permesso di costruire** deve comunicare con atto scritto, al **Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico Comunale**, la data di inizio dei lavori entro il **termine di otto giorni dall'inizio stesso**.

La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:

- a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in **conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
 - c) **Devono essere allegate tutte le documentazioni e/o dichiarazioni afferenti e/o di competenza delle imprese costruttrici circa le regolarità contributive per i lavoratori nonché le dichiarazioni relative all'organico medio annuo delle stesse imprese di cui al D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. Si intendono dovute ulteriori documentazioni intervenenti a seguito di sopraggiunte disposizioni normative sovracomunali.**
2. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
 3. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
 4. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 11 Voltura del Titolo abilitativo

1. Il trasferimento del **Titolo abilitativo** ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente **diritto al titolo abilitativo**.
3. La voltura del **titolo abilitativo** è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

- 1.** Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un ulteriore **titolo abilitativo** per le opere mancanti, **il possessore del titolo stesso** deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
- 2.** Contestualmente o **entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento**, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di **agibilità**, con le procedure e gli obblighi stabiliti dall'art. 25 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
- 3.** **L'accettazione della domanda di agibilità è subordinata, in aggiunta a quanto prescritto dal predetto art. 25 del D.P.R. 380/2001, alla presentazione della documentazione atta a comprovare la regolarità della posizione sia ai fini ICI che ai fini della tariffa di igiene ambientale (gestione rifiuti).**
- 4.** La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di **agibilità** sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio – ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m .
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile – compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda – con esclusione dei volumi tecnici. **DCC18/2016**
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v.

art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14 Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np) e sagoma definita.

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili – compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda ^{DCC18/2016} - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
- 2bis.** Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture. ^{DCC18/2016}

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno, **fuori terra o seminterrato**, delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi

decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

- a) **filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D)**, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione ^{DCC46/2010};
- b) **filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc)**, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante ^{DCC46/2010};
- c) **filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds)**, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada ^{DCC46/2010}.

Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Sono esclusi dal computo della superficie coperta:

- gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto ^{DCC18/2016} compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

^{DCC 46/2010} MODIFICHE ex art. 3 - commi 4 e 10 L.R. 19/1999 approvate con DCC n. 46 del 18/11/2010

^{DCC 18/2016} MODIFICHE ex art. 3 - commi 4 e 10 L.R. 19/1999 approvate con DCC n. 18 del 24/02/2016

- a) ai "bow window" ed alle verande;
- b) ai piani di calpestio dei soppalchi

Sono escluse le superfici relative:

- c) ai volumi tecnici anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
- d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi.
- e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
- f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80 misurata all'intradosso del solaio di copertura ^{DCC18/2016};
- g) ai cavedii;

Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso ^{DCC18/2016} - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 20 Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e

l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura. **DCC18/2016**

3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art. 21 Superficie fondiaria - Sf (mq)

1. -E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. **Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43).**

Art. 22 Superficie territoriale - St (mq)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. **Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43).**

Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = S_{ul}/S_f$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^2]/[m^2]$.

Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = S_{ul}/S_t$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/S_f$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/S_t$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.

Art. 27 bis Edificio unifamiliare DCC36/2016

1. Per **EDIFICIO UNIFAMILIARE** si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi all'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Art. 27 ter Pertinenza DCC36/2016

1. Per **PERTINENZA** si intende un'opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente. **E' d'obbligo comunque il rispetto delle norme vigenti in materia di bonifiche.**
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione. **In luogo del vespaio suddescritto potranno essere utilizzate altre soluzioni, la cui efficacia è tecnologicamente dimostrabile.**
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica. **Il livello della falda freatica deve venire indicato dalla perizia idrogeologica allegata alla richiesta di permesso di costruire nel caso che siano previsti in progetto locali interrati o seminterrati.**
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità

nocive alla salute.

10. **E' vietato costruire edifici sul ciglio o alla base di dirupi; su terreni esposti ad inondazione o ad erosione da parte dei corsi d'acqua; su terreni di struttura eterogenea, detritici, di riporto recente, franosi o comunque suscettibili di assestamento o scoscendimento.**
11. **E' comunque dovuto il rispetto delle N.T.A. del PRGC nonché l'adeguamento ad eventuali ulteriori specificazioni ed aggiornamenti al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a cui le stesse N.T.A di P.R.G.C. sono conformate.**

Art. 29 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. **I criteri e le condizioni atte a definire fronti unitarie e cortine edilizie sono stabiliti dalle N.T.A. del PRGC. , con riferimento alle specifiche zone.**

Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. **In ogni caso, indipendentemente da quanto riportato nei precedenti commi, dovranno essere osservate le prescrizioni del Regolamento Comunale di Polizia Rurale vigente**

Art. 31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore, **nonché alle disposizioni di cui al capo V e VI ed anche capo I parte 2 del D.P.R. 380/2001.**
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi, **richiamate in calce al presente R.E.C. nonché del Decreto 14 gennaio 2008 e s.m.i. DCC36/2016**, sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. **Per quanto riguarda la normativa relativa al risparmio energetico e ritenzione del calore di cui alla lettera f) del precedente comma, si dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. nonché a successive determinazioni che la Regione emetterà in argomento.**
4. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
5. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
6. **Qualora stabilito dalla legge, nel caso di progetti relativi ad edifici situati nelle vicinanze delle linee elettriche si dovranno sottoporre i progetti stessi agli Enti gestori delle linee elettriche stesse (Enel, Terna, ecc.) per la verifica di competenza.**

7. DCC36/2016 > Ai sensi dell'art. 4 – comma 1-ter del D.P.R. 380/2001 e smi (introdotto dall'art. 17 – quinquies - comma 1 - Legge 134/2012), in caso di edifici di nuova costruzione, con superficie utile lorda (SUL) superiore a mq 500, nonché in caso di interventi di ristrutturazione edilizia dei medesimi edifici, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio:
- a) per destinazione d'uso terziaria è obbligatorio prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli (colonnine), conformi a quanto previsto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, idonee a permettere la connessione da almeno il 5% - con arrotondamento all'unità superiore – del numero totale dei parcheggi previsti (posti auto coperti o scoperti e box auto), siano essi pertinenziali o no, garantendo in ogni caso l'installazione di un numero minimo di colonnine pari a n. 2 unità;
 - b) per destinazioni d'uso produttiva ed agricola è obbligatorio prevedere la predisposizione (cavidotti, pozzetti) necessaria per l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli (colonnine), conformi a quanto previsto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, idonee a permettere la connessione da almeno il 5% - con arrotondamento all'unità superiore – del numero totale dei parcheggi previsti (posti auto coperti o scoperti e box auto), siano essi pertinenziali o no, garantendo in ogni caso la predisposizione di un numero minimo di colonnine pari a n. 2 unità. < DCC36/2016

Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale **secondo le seguenti indicazioni di carattere generale:**
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. – **qualora rilevi motivatamente**, che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storicoartistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi e iscrizioni, bassorilievi, edicole sacre, affreschi, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela e **non compresi nelle zone interessate da eventuali Piani del Colore di cui il Comune si fosse dotato**, è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita specifica campionatura.
6. **I lavori di ritinteggiatura delle facciate dovranno essere eseguiti ogni qualvolta le condizioni della facciata lo richiedano. Il Responsabile del servizio Urbanistica ed edilizia privata ha facoltà di ordinare il rinnovo della tinteggiatura e la manutenzione delle facciate ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni o non risulti rispettata la cadenza programmata.**
7. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
8. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla

richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

9. **Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tetti o delle facciate - al pari degli negli stabili di nuova costruzione - devono essere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la nidificazione dei piccioni. In particolare detti accorgimenti consistono nella apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di aerazione dei sottotetti non agibili, dei solai, dei vespai con intercapedine ventilata, agli imbocchi di canne di aspirazione e aerazione forzata e nell'apposizione di appositi dissuasori su cornicioni, tettoie, grondaie e simili.**
10. **Analoghi obblighi di manutenzione e decoro di cui ai precedenti punti ricadono sui proprietari o gestori delle strutture elencate ai successivi artt. 38 e 40. L'Autorità Comunale ha facoltà di ordinare il rinnovo e la manutenzione delle strutture ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni.**
11. **Il "catalogo dei beni ambientali ed architettonici" ex L.R. 35/1995", di cui alla D.C.C. 26/2004 e 37/2004, costituisce allegato al presente R.E.C.**

Art. 34 Interventi urgenti

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime **Gli interventi di cui al presente comma comprendono solo quelle opere puramente e strettamente indispensabili per la messa in sicurezza dei fabbricati.**
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica **autorizzazione per l'occupazione del suolo**, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio dell' autorizzazione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. L' autorizzazione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare dell' autorizzazione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. **E' sempre vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali di rifiuto sul suolo pubblico.**

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, o di coperture industriali, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e pertanto dal **D.M.5.7.1975**. **Essa è calcolata da pavimento a soffitto, non deve essere inferiore a m.2,70 mentre per corridoi, disimpegni e bagni può ridursi a m.2,40; altezze interne inferiori a m.2,70 sono consentite solo nel caso di mantenimento di altezze esistenti e per operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo. Per i sottotetti resi abitabili, le altezze medie sono definite all'art. 8 delle N.T.A del P.R.G.C.**
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m. *DCC18/2016*

Art. 37 Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. **Le antenne, qualora sia ammessa l'installazione sulle coperture, dovranno essere collocate preferibilmente sulle falde verso cortile e comunque non verso spazi pubblici, salvo dimostrata impossibilità. L'Autorità ha la facoltà di imporne la rimozione.**
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, e' autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione **ex art. 20 D. Lgs. 285/92 e s.m.i. e art.29 del DPR 495/92 e s.m.i.. I chioschi di ogni specie da collocare sul suolo pubblico o privato sono consentiti quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro.**
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione **ex art. 23 D. Lgs 285/92 e s.m.i. e artt. 45/59 DPR 495/92 e s.m.i.;** per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo, **nonché del successivo art. 56.**
3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. **Per le insegne si fa ulteriore riferimento all'art. 56 del presente Regolamento.**
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione e' subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. **L'autorizzazione è rilasciata in applicazione dello specifico Normativa Tecnica comunale nonché degli artt. 47 e seg. del D.P.R. 495/92**
6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate

stradali, nel rispetto della legge vigente.

- 9. Lungo le strade regionali e provinciali la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi relativi sono rilasciati dal competente Ente Gestore della strada.**

Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
2. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
3. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
4. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
5. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
6. **Le caratteristiche dimensionali e compositive di eventuali abbaini, il loro inserimento nell'ambito delle coperture dei fabbricati sono normati ALL'ART. 8 delle N.T.A. del P.R.G.C..**

Art. 40 Cortili e cavedi

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli; **con esclusione assoluta per i locali dove sia prevista la permanenza continuativa di persone. I vani di apertura devono essere protetti da schermature tali da impedire l'affaccio e la veduta in basso.**
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art. 41 Intercapedini, griglie di aerazione e bocche di lupo.

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la

realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini e' a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed e', in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. **La realizzazione di intercapedini, griglie di aerazione e bocche di lupo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:**
 - 4.1 **Inferiormente al suolo pubblico, fuori dagli allineamenti e al di sotto dei marciapiedi può essere consentita ai proprietari frontisti la costruzione di intercapedini purché con le seguenti caratteristiche:**
 - a) larghezza netta interna non minore a m. 0,70 e massima non maggiore a m. 1,50 in qualsiasi punto;
 - b) possono essere munite di lucernari a superficie antisdrucchiolevole e ventilate nello zoccolo del fabbricato.
 - 4.2 **Le griglie a marciapiede di intercapedini e bocche di lupo devono essere del tipo antitacco e se di lunghezza superiore a m. 1,50 devono essere tali da lasciare lungo il bordo del marciapiede un passo d'uomo privo di griglia di larghezza pari ad almeno m. 0,75. Griglie tra loro intervallate meno di m. 1,00 costituiscono, ai fini della presente norma, una griglia continua.**
 - 4.3 **La costruzione delle intercapedini e delle bocche di lupo è a totale carico dei proprietari che debbono anche provvedere alla loro manutenzione. Il titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera è subordinato alla presentazione di idonea domanda corredata di apposito progetto.**
 - 4.4 **Tutte le intercapedini e delle bocche di lupo insistenti su aree pubbliche possono essere utilizzate, per motivi di pubblico interesse, dal Comune e dagli Enti e società che gestiscono pubblici servizi. Questi possono disporre delle intercapedini e delle bocche di lupo per il passaggio di cavi e tubazioni, con le modalità e le condizioni stabilite dal Comune. In dipendenza di ciò il Comune e gli Enti e le società suddette hanno piena facoltà di accedere alle intercapedini attraverso il sotterraneo del fabbricato adiacente o attraverso apposite botole aperte nel marciapiede ogni volta che sia necessario per l'esecuzione dei lavori e la sorveglianza delle condutture; l'accesso alle bocche di lupo è garantito da griglie asportabili.**
 - 4.5 **E' vietato utilizzare le bocche di lupo per le emissioni derivanti da impianti di ventilazione e/o condizionamento e similari.**

Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art. 43 Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a **1,50 m**, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito **e giustificate da idonea relazione geologica, e comunque con un limite massimo di 2,20 m.**; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta. **Sui terrazzamenti si richiede la messa a dimora di essenze vegetali locali allo scopo di ridurre l'impatto visivo dell'opera di contenimento.**
2. **La realizzazione di muri di sostegno tra proprietà diverse, quando risulti alterata la morfologia naturale del suolo, è ammessa previo accordo con il confinante; in tal caso è richiesto il rispetto delle caratteristiche dimensionali sopracitate quando non sia previsto il contestuale o successivo riempimento da parte del vicino. Nulla è invece richiesto quando il dislivello sia stato artificialmente creato dal confinante.**
3. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a **3 m**, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.

4. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
5. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, **quando non compresi nelle recinzioni, devono, di norma, essere eseguiti in pietra a secco o legata o annegata nel getto di cemento, spicconato a disarmo in modo da lasciare in evidenza il materiale lapideo, con un effetto finale di prevalenza della pietra sul materiale di allettamento. La pietra deve essere naturale, a ciottoli o a spacco. Sono possibili altre soluzioni e materiali unicamente se in presenza di uno specifico progetto esecutivo che li giustifichi in rapporto all'ambiente ed alle caratteristiche compositive.**
6. **Eventuali recinzioni sovrastanti i muri di sostegno di altezza superiore a m. 0,80 dovranno essere del tipo "a giorno", come indicato al 3° c., per una altezza massima di m. 1,60, intendendosi lo zoccolo costituito dal muro di sostegno.**
7. **Per le "aree di interesse ambientale e documentario" di PRGC e per le aree di pertinenza di tutti gli edifici posti esternamente a tale zona, ma riconosciuti dal PRGC come Beni Culturali Ambientali (ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e D. Lgs. 42/2004), nonché per le aree agricole di salvaguardia ambientale, fermo restando il rispetto di vincoli specifici eventualmente contenuti nel PRGC, è ammesso il ripristino dei muri controterra esistenti, mentre la realizzazione di quelli nuovi è subordinata alle seguenti regole:**
 - **siano rispettati i limiti di cui al precedente comma 1;**
 - **siano utilizzati materiali di finitura uguali o coerenti con quelli tradizionali, nel rispetto della caratterizzazione storico-architettonica dell'edificio e dell'ambiente.**
8. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
9. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art. 44 Numeri civici

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi

da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi. Istruzioni. Il Comune fissa i tempi entro cui assegnare i nuovi numeri civici e provvedere alla denominazione delle nuove strade.
6. **La numerazione civica degli edifici è comunicata, quando è il caso, dal Comune all'avente titolo prima della ultimazione dei lavori.**

Art. 45 Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo, **come nel caso degli estradossi delle costruzioni seminterrate e sistemate a verde o giardini sopraelevati.**
2. **I manufatti di cui sopra devono:**
 - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m, **salvo comprovate diverse esigenze anche di tipo architettonico- compositivo, purché garantito il minimo di legge;**
 - b) **presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;**
3. **I manufatti di cui sopra non devono:**
 - c) essere scalabili;
 - d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
4. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi materiali **che, oltre a garantire il necessario grado di sicurezza, siano congruenti con la tipologia, l'architettura ed i materiali del contesto in cui si collocano (legno, metallo, muratura, calcestruzzo);** il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato **ed in tutte le zone ove previste**, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche, **nonché secondo disposizioni comunali In assenza di indicazioni di PRG valgono le prescrizioni dettate via via dal Comune. Per i nastri viari esistenti invece il Comune può richiedere che siano muniti di marciapiede o che il marciapiede esistente venga modificato.**
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, può essere effettuata dal Comune o essere richiesta ai proprietari di unità immobiliari fronteggianti la strada, con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune; **nel secondo caso la spesa sostenuta dal concessionario può essere dedotta, quando è il caso, dagli oneri di urbanizzazione, secondo modalità definite con deliberazione consiliare, previa cessione delle aree al Comune.**
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. Il collegamento pedonale degli accessi all'edificio con la rete viaria esterna e le aree di parcheggio deve avere un andamento possibilmente semplice e con almeno una possibilità di percorrenza senza interruzioni a gradini. Inoltre :
 - la larghezza minima pedonabile, senza ostacoli, deve essere di m. 1,5 (ottimale m. 2,0);
 - il dislivello ottimale con il terreno circostante deve essere non superiore a 15 cm.;
 - la pendenza massima del percorso pedonale non può essere superiore al 6% (limite elevabile al 8% laddove motivatamente necessario) adottando gli opportuni accorgimenti previsti dal Normativa Tecnica di attuazione della l. 118/71, art. 27 e s.m.i. come richiamato all'art. 82 del D.P.R. 380/2001

Ove detto collegamento pedonale sia costituito da percorso indipendente dal marciapiede o banchina, la larghezza minima sarà non inferiore a m. 2,00, libera da ostacoli.

Le banchine pedonali a raso, in fregio alla piattaforma veicolare, avranno la larghezza minima, libera da ostacoli, di norma di m. 2,00 e saranno protette da salvagente o altre specie di arredo.

5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate dovute a raccordi con il livello stradale o intersezioni con passaggi carrai devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al **15%**.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
8. **Eventuali deroghe, giustificate da reale impossibilità pratica di realizzazione a causa della situazione altimetrica del terreno, sono ammesse solo per fabbricati residenziali privati uni-bifamiliari.**

Art. 47 Passi carrabili, uscita autorimesse e immissioni stradali .

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" ex **D. Lgs. 285/92 e s.m.i.**, dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. **Ogni singola area fondiaria di pertinenza degli edifici esistenti, o in progetto, può avere un unico passo carrabile sulla via pubblica o soggetta a pubblico transito. Non sono altresì ammessi accessi carrai plurimi al servizio di autorimesse .**
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a **2,60** m e superiore a **10,00** m, la distanza da un altro passo carrabile, se non immediatamente adiacente, non deve essere inferiore a **2,00** m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a **0,50** m. **Eventuali deroghe potranno essere concesse sulla base di particolari condizioni opportunamente motivate.**
5. **Nelle aree di nuovo impianto la distanza del passo carrabile dalle intersezioni stradali non deve essere inferiore a m. 8,00. L'eventuale cancello deve essere collocato secondo i disposti del codice della strada vigente.**

6. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a **5,00 m.**
7. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni; **l'uscita deve sempre essere dotata di raccolta delle acque piovane per impedire che le stesse defluiscano sulla pubblica via.**
8. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicano il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. **In tali casi in presenza delle condizioni previste all'art. 46, IV comma, del DPR 16/12/92 n°495, è ammesso derogare dall'obbligo di arretramento dell'accesso.**
9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
10. **Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada su fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato nel rispetto della normativa vigente in materia (codice della strada e Regolamento di Attuazione).**

Art. 48 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili **a tal fine:**
 - **le strade urbane di quartiere o di scorrimento saranno, per quanto oggetto di progetti esecutivi comunali, dotate di piste ciclabili in sede propria;**
 - **nell'ambito degli strumenti urbanistici esecutivi nelle aree di nuovo impianto il Comune potrà richiedere la formazione di piste per percorsi ciclabili quali opere di urbanizzazione primaria;**
 - **il Comune nell'ambito della regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di cui all'art. 7 del Nuovo codice della strada, potrà provvedere alla pedonalizzazione della rete viaria comunale.**
2. **Le piste ciclabili, autonome o in corsia, avranno le dimensioni previste da leggi e regolamenti vigenti.**

3. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della L.R. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art. 49 Portici e "pilotis"

1. In tutti i casi in cui il PRGC prescrive la formazione di portici o "pilotis" è fatto obbligo del rispetto delle caratteristiche formali di cui ai successivi commi. Le successive prescrizioni non si applicano, ma la loro osservanza può comunque essere richiesta dal Comune, quando i pilotis o i portici costituiscono autonoma scelta progettuale dell'operatore.
2. Nelle costruzioni, il piano terra è considerato "pilotis" quando questo costituisce un porticato passante al piano terra, e/o alla quota di imposta dell'edificio, per almeno il 50% della superficie coperta; tale superficie deve essere libera da ogni traguardo visuale che non abbia le caratteristiche di arredo o di finitura dello spazio libero, ivi compresi gli elementi portanti. Tutta l'area porticata può, in sede di permesso di costruire, essere assoggettata all'uso pubblico: ove ciò non avvenga ne è ammessa la chiusura con cancellata a disegno semplice e autorizzato.
3. I portici destinati a pubblico passaggio nelle nuove costruzioni devono avere dimensioni non inferiori a m. 3,00 di larghezza netta al passaggio, per un'altezza non inferiore a m. 3,20 all'intradosso del solaio di copertura del portico. Le misure di altezza nel caso di portici con copertura a volta saranno fissate in ogni singolo caso dall'Autorità Comunale competente. Qualora i portici attraversino strade pubbliche l'altezza all'intradosso della copertura non dovrà essere inferiore a m. 4,5. Può essere eccezionalmente ammessa una larghezza inferiore, fino a m. 2,50, quando si tratti di fronti porticate di lunghezza inferiore a m. 30 e non sia prevista la continuazione, contestuale o nel tempo, in altri corpi di fabbrica.
4. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
5. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art. 50 Prefabbricati

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

Art. 51 Rampe

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico;
 - b) 3,00 m nei casi di rampa a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (l'installazione del semaforo non è obbligatoria negli edifici residenziali mono e bifamiliari) ^{DCC18/2016};
 - c) 4,50 m ^{DCC18/2016} nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - d) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico;
 - e) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (l'installazione del semaforo non è obbligatoria negli edifici residenziali mono e bifamiliari) ^{DCC18/2016};
 - f) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. **Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato sul filo esterno della curva ^{DCC18/2016}, deve essere non inferiore a:**
 - a) 7,00 m ^{DCC18/2016} nei casi di rampa a senso unico;
 - b) 7,00 m ^{DCC18/2016} nei casi di rampa a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (l'installazione del semaforo non è obbligatoria negli edifici residenziali mono e bifamiliari) ^{DCC18/2016};
 - c) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.; **le rampe devono essere precedute da tratti in piano, da ricavare sullo spazio privato.**
6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di

settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche **ex art. 82 del D.P.R. 380/2001.**

7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

8. Rampe e accessi ai piani interrati e seminterrati non potranno interessare più di due lati dell'edificio o più della metà del perimetro dello stesso.

Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate **secondo le seguenti prescrizioni:**

a) **Le recinzioni su spazi pubblici, di altezza – non superiore a m. 2,50, devono essere trasparenti su zoccolo pieno di altezza non superiore a m. 0,70; la parte soprastante lo zoccolo deve essere realizzata in legno o ferro a disegno semplice e del tipo “a giorno”. Quando il tono generale della via lo consenta, è altresì ammessa la realizzazione di recinzioni in muratura piena (in cotto o in blocchi di conglomerato) fino ad una altezza di m. 2,20, senza però ulteriori elementi protettivi in sopralzo.**

b) **Le recinzioni tra le proprietà, e per un altezza non superiore a m. 2,50, fatte salve maggiori altezze dovute per ragioni di sicurezza di impianti produttivi in aree ad essi dedicate dal PRG e per rispetto di terzi a norma del Codice civile, possono essere anche realizzate con rete e siepe, con sola siepe o con muro pieno. È ammessa l'altezza fino a m. 3,00 in muro pieno per tratti limitati in corrispondenza di fabbricati accessori a confine, elevabili a m. 4,50 con l'assenso del confinante.**

c) **La recinzione di aree inedificate a destinazione agricola deve essere eseguita in modo semipermanente, con pali infissi al suolo e rete di protezione, e con zoccolo di cls. di altezza non superiore a m. 0,20, se necessario.**

4. **Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono essere ammesse nel caso di complessi edilizi oggetto di SUE, ove si consegua una pregevole immagine urbana, o anche per allineamento con quelle contigue, salvo obblighi particolari dettati caso per caso dal Comune anche come condizione apposta agli atti autorizzativi.**

5. **Sono ammessi cancelli e portoni, pedonali e carrabili , di altezza maggiore di quella prevista al precedente punto 3 per le recinzioni, anche se non dotati di pensilina. Dovranno aprirsi all'interno della proprietà(verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 6.**
6. **Le recinzioni esistenti difformi dalle prescrizioni del comma 3, possono essere assoggettate esclusivamente a manutenzione ordinaria e straordinaria; è ammesso tuttavia il ripristino di parti di recinzioni preesistenti nella loro forma originaria. Per gli edifici ricadenti nelle zone Cu. e Cs. di PRGC e nelle aree di salvaguardia ambientale è consentita la realizzazione di nuovi divisori o recinzioni, mantenendo però i caratteri storico-architettonici dell'edificio principale e del contesto in cui si pongono: non dovranno superare l'altezza massima di 2,20 m, e dovranno essere esclusivamente utilizzati materiali quali pietra, laterizio, legno, ferro battuto, anche se posti a mascheramento di una sottostante struttura portante in cemento.**
7. **Le cancellate devono essere realizzate come previsto dalle N.T.A. per le varie zone di P.R.G.C. . Ove siano in fregio alle strade dovranno rispettare le distanze dal ciglio stradale previste dal D. Lgs. 285/92 e s.m.i.**
8. **I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono laterizi, calcestruzzo, cemento armato, materiale lapideo. Altri materiali dovranno essere oggettivamente giustificati da soluzioni architettoniche qualitativamente significativi nel rispetto dell'ambiente di inserimento.**
9. **Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.**
10. **Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.**
11. **La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni normative del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.**
12. **Sono vietate le recinzioni costruite in tutto od in parte da filo di ferro o filo spinato e tutte le altre recinzioni che per la loro disposizione o forma possono rappresentare un pericolo per l'incolumità dei passanti.**
13. **Le recinzioni in fregio alle acque pubbliche , canali, rii e scolatori pubblici e loro alvei e sponde non possono essere realizzate a distanza inferiore a mt. 2,00 dal ciglio degli stessi, intendendosi per "ciglio" il punto di intersezione della sponda**

(= ripa inclinata ovvero parete del fosso) con il piano di campagna o piano stradale. *DCC48/2012*

Art.53 Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di almeno **3,00** m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,20 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art. 54 Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree aperte pubbliche;
 - b) cartelli per segnalazioni stradali e specchi;**
 - c) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti e simili;
 - d) mensole, ganci e condutture per la pubblica illuminazione e per servizi di trasporto pubblico;**
 - e) cartelli indicatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili;
 - f) sostegni per fili conduttori elettrici con targhe ed apparecchi relativi ai pubblici servizi.;

- g) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
 - h)) lapidi commemorative;
 - i) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
 4. **Gli indicatori e gli apparecchi elencati non devono essere elementi di disturbo visivo del traffico, essere pericolosi per i pedoni ed arrecare molestia all'utenza dello stabile né danno all'immobile.**
 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
 6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art.55 Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, , non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso e' ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;

- b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Art. 56 Sporgenze fisse e mobili

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine e **relativi sistemi di illuminazione** ^{DCC46/2010}, **insegne**, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti **tra cui i dehors annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione** ^{DCC 46/2010}; i "bow-window", **(lo sporto che costituisca corredo degli spazi di soggiorno delle unità abitative e non abbia S.U.L. superiore a mq. 8,00)**, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
- a) 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di **1,50 m** per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; **detta distanza può essere ridotta a m. 3,50 quando il marciapiede sia di almeno m. 1,00 più largo dello sporto.**
 - b) **1/5 della larghezza della via** per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di **2,20 m** dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) **0,10 m.** per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo fino all'altezza di **3,00 m.** **Per la realizzazione di vetrine in sporgenza si richiamano le disposizioni di cui all'art.32 lett. e) 3° capoverso.**
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
4. **Al piano terra, su spazi pubblici o di uso pubblico, sono vietati serramenti con apertura all'esterno salvo motivate deroghe per misure di sicurezza.**

5. ^{DCC 46/2010} Sui fronti delle attività poste su strada e localizzate negli addensamenti A1 (= Via Umberto I, Piazza Carlo Alberto, Via Antonio Faccio, Via Lanteri, Piazza Giovanni Bosco, Via Forneri, Via Schina, Via XXIV Maggio, Via Silvio Pellico, Via Marconi, Via IV Novembre, Vicolo Annunziata, Via Bastioni, Via Borgovecchio, Via Vittorio Veneto, Via De Canonica, Via Quaranta, Via Savoia, Piazza Savoia, Piazza San Giovanni, Via Roma, Largo Martini, Via Porta Mercatoria, Via Frichieri, Via F.lli Bona, Via Palazzo Civico, Via Trieste, Via Trento e Piazza Liberazione), in occasione di interventi edilizi di sostituzione o modifica degli esercizi commerciali che riguardino:

- a. vetrine;
- b. insegne;
- c. illuminazione;
- d. tende;
- e. dehors provvisori,

devono essere osservate le “prescrizioni particolari” contenute nelle “Linee guida per gli interventi sulle esteriorità degli esercizi commerciali”, datate maggio 2010 ed allegate alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10/6/2010, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. Tali “linee guida” vengono di conseguenza allegate al presente Regolamento Edilizio Comunale.

Nello specifico valgono le prescrizioni riportate nelle “schede tecniche di riferimento” contenute nelle medesime “Linee guida” ed in particolare:

- f. per le vetrine: schede 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d;
- g. per le insegne: schede 3, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h;
- h. per l'illuminazione: 4, 4/a;
- i. per le tende: 5, 5/a;
- j. per i dehor provvisori: 6, 6/a, 6/b.

Art. 57 Strade private, vicoli e passaggi privati.

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. I soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - alla manutenzione e pulizia;
 - all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

3.DCC46/2010 A) Le strade private ESISTENTI a servizio di residenze con PIÙ UNITÀ ABITATIVE:

- a) devono avere larghezza minima di 3,50 m;
- b) la larghezza di cui alla precedente lettera a) può essere derogata solo in caso di reale impedimento fisico, costituito dall'esistenza di fabbricati di proprietà di terzi rispetto al richiedente della nuova edificazione;
 - a')/b') per le strade di cui alle precedenti lettere a) e b) non viene richiesta la verifica del "raggio di curvatura misurato nella mezzeria della carreggiata", essendone già consolidato il tracciato;
- c) qualora il sedime stradale ricada su mappali appartenenti alla proprietà del richiedente la nuova edificazione, la sezione della strada privata, al fine di garantire una idonea accessibilità alle nuove costruzioni, dovrà avere una larghezza minima di mt 7.00 compresa anche quella esistente (anche se insistente su altra proprietà rispetto a quella richiedente la nuova edificazione) [di cui mt 5.50 previsti per la strada e mt 1.50 per la realizzazione, anche futura, di un marciapiede laterale];
 - c') per le strade di cui alla precedente lettera c):
 - se la larghezza minima di mt 7 risulta già esistente, non si ritiene necessario verificare alcun "raggio di curvatura" (essendo già consolidato il tracciato della strada);
 - qualora invece si renda necessario allargare il sedime stradale per raggiungere la larghezza minima richiesta di mt 7, il "raggio di curvatura misurato nella mezzeria della carreggiata" non potrà essere inferiore a mt 9,50.

B) Le NUOVE strade private a servizio di residenze con PIÙ UNITÀ ABITATIVE devono avere larghezza minima di 7,00 m [di cui mt 5.50 previsti per la strada e mt 1.50 per la realizzazione, anche futura, di un marciapiede laterale] e il relativo "raggio di curvatura misurato nella mezzeria della carreggiata" non potrà essere inferiore a mt 9,50;

C) Per le strade di cui alle precedenti lettere A) e B), conformemente a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 29 delle N.T.A. vigenti, qualora le medesime si configurino quali "strade veicolari a fondo cieco con sezione minima inferiore a mt 7,00" si rende necessario realizzare al loro fondo una "piazzola di ampiezza tale da poter inscrivere, nella figura geometricamente risultante, un cerchio di diametro non inferiore a mt 14,00".

4.DCC46/2010 D) Le strade private ESISTENTI a servizio di residenze con UNA SOLA UNITA' ABITATIVA:

- a) devono avere larghezza minima di 3,50 m;

DCC46/2010 MODIFICHE ex art. 3 - commi 4 e 10 L.R. 19/1999 approvate con DCC n. 46 del 18/11/2010

DCC46/2010 MODIFICHE ex art. 3 - commi 4 e 10 L.R. 19/1999 approvate con DCC n. 46 del 18/11/2010

- b) la larghezza di cui alla precedente lettera a) può essere derogata solo in caso di reale impedimento fisico, costituito dall'esistenza di fabbricati di proprietà di terzi rispetto al richiedente della nuova edificazione;
- a')/b') per le strade di cui alle precedenti lettere a) e b) non viene richiesta la verifica del "raggio di curvatura misurato nella mezzeria della carreggiata", ad eccezione delle strade che devono essere allargate al fine di raggiungere la larghezza minima di mt 3.50, per le quali deve essere previsto un "raggio di curvatura misurato nella mezzeria della carreggiata" non inferiore a 6.75;
- E) Le NUOVE strade private a servizio di residenze con UNA SOLA UNITA' ABITATIVA devono avere larghezza minima di 3,50 m e il relativo "raggio di curvatura misurato nella mezzeria della carreggiata" non potrà essere inferiore a mt 6,75;
- F) Per le strade di cui alle precedenti lettere D) e E), conformemente a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 29 delle N.T.A. vigenti, qualora le medesime si configurino quali "strade veicolari a fondo cieco con sezione minima inferiore a mt 7,00" si rende necessario realizzare al loro fondo una "piazzola di ampiezza tale da poter inscrivere, nella figura geometricamente risultante, un cerchio di diametro non inferiore a mt 14,00".
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione in grado di fornire un **adeguato** illuminamento medio di **almeno 4 lx (lux)** sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
9. **Le strade private non soggette a pubblico transito devono avere un'apposita segnaletica (cartello di divieto di accesso affisso all'incrocio con la strada di uso pubblico o sbarra/cancello di interdizione).**

Art. 58 Terrazzi, balconi, logge aperte, verande, tamponamenti provvisori, ballatoi, pensiline, cornicioni ed altane DCC46/2010 .

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m..
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
5. **Si definiscono "balconi" le solette praticabili munite di parapetto, aggettanti dal filo del muro perimetrale della costruzione e libere da pilastri soprastanti o sottostanti. La proiezione del balcone sul piano orizzontale non costituisce filo di fabbricazione. La distanza minima del filo esterno del balcone dai confini di proprietà è pari alla distanza minima prescritta per il filo di fabbricazione del fabbricato diminuita di ml 1,50 ml. Per i balconi in fregio ad una via di pubblico passaggio la distanza minima verticale misurata dal marciapiede, o dal sedime stradale ove non esista il marciapiede, al piano inferiore della soletta o lastrone è regolato dall'art. 56 del presente R.E.C Per il calcolo della Superficie coperta della costruzione si rimanda all'art.17 del presente Regolamento Edilizio.**
6. **Si definisce "loggia aperta" il volume vuoto per pieno di una costruzione compreso tra due solette e delimitato da strutture permanenti, e libero in tutto o in parte da serramenti di chiusura. Sono vietate quelle soluzioni di loggia che, a giudizio della Commissione Edilizia, non siano sufficienti ai fini del soleggiamento della loggia stessa e dei locali che vi si affacciano e in ogni caso le pareti contrapposte non possono costituire finestratura utile di locali abitabili. La profondità della loggia non può in ogni caso essere superiore all'altezza da terra del vano aero-illuminante; i locali abitabili che abbiano la finestratura utile sulla loggia non possono avere profondità superiore a 2 volte l'altezza da terra del vano aero-illuminante. L'angolo di visuale libera dall'asse verticale della finestratura utile deve essere almeno pari a 90° in pianta.**
7. **Si definisce "veranda" il manufatto realizzato mediante chiusura, con pareti vetrate, di balconi e terrazzi con le seguenti prescrizioni:**
 - a) **La superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non può essere inferiore a 1/8 della superficie netta di pavimento del locale stesso e la superficie vetrata della veranda apribile verso l'esterno non sia inferiore a 1/8 della somma delle superfici del pavimento della veranda stessa e di tutti i**

locali apertesi sulla medesima, ad esclusione dei locali che non necessitano di illuminazione ed aerazione naturale diretta (locali di servizio). Nel caso in cui i locali apertesi sulla veranda abbiano altre aperture dirette all'esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all'esterno. Tale quota del pavimento è pari a 8 volte la superficie delle suddette aperture;

- b) Le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulla veranda devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con scarico diretto all'esterno; gli sfiati di focolari di qualunque tipo devono sboccare all'esterno, secondo le norme vigenti;
- c) I servizi igienici che si aprono sulla veranda devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno, al loro interno non potranno inoltre essere presenti apparecchi a fiamma libera;
- d) non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali che si affacciano sulla stessa;
- e) nella veranda non si possono installare corpi ed apparecchi di alcun tipo finalizzati al riscaldamento della stessa, nonché apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature o arredi atti a mutare le caratteristiche di volume termico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata;
- f) qualora siano inseriti nella veranda la centrale ^{DCC36/2016} termica a gas per il riscaldamento dell'unità alloggiativa, boiler a gas e altri impianti a gas la cui collocazione in veranda non sia vietata dal precedente punto e), lo sfiato dei suddetti impianti e la ventilazione permanente della veranda dovranno rispettare ^{DCC36/2016} > vigenti norme tecniche U.N.I.-C.I.G., approvate ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile). ^{DCC36/2016} < Le stesse norme devono essere rispettate nel caso in cui la centralina termica per il riscaldamento dell'unità abitativa e/o altri impianti a gas siano collocati in un locale apribile sulla veranda
- g) Nel caso di presenza all'interno della veranda di tubazioni di distribuzione gas a monte dei misuratori, la veranda stessa deve essere comunicante con l'esterno direttamente e permanentemente mediante un'apertura priva di vetro situata nella parte superiore con superficie maggiore a 1/30 della superficie di pavimento della veranda stessa con minimo di mq. 0,20;
- h) Tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda separato dalla restante parte con apposita parete divisoria, perché lo

stesso sia ventilato con le stesse modalità alla precedente lettera g) reso accessibile per l'ispezione mediante porta a tenuta;

- i) dovranno essere rispettate le norme, anche se non espressamente richiamate, di cui alla ^{DCC36/2016} > Legge 1086/1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” <^{DCC36/2016};
- j) sono in ogni caso ammessi i doppi vetri con doppio infisso.
8. Nel caso di edifici plurifamiliari l'installazione è ammessa sulla base di progetto tipo, approvato dai condomini, cui sono da uniformare le singole realizzazioni.
9. La realizzazione di verande può essere prevista negli edifici esistenti e nei progetti di nuovi edifici.
10. Si definiscono “ballatoi” gli elementi distributivi orizzontali di accesso a pluralità di unità immobiliari; ne è ammessa la realizzazione solo per edifici fino a tre p.f.t.; il ballatoio deve essere progettato in modo che risulti rispettata la riservatezza delle unità immobiliari che vi prospettano.
11. Si definiscono “pensiline” le solette non praticabili e non munite di parapetto aggettanti dal filo della costruzione, in qualsiasi struttura o materiale siano realizzate.
12. Per le pensiline valgono le stesse norme previste per i balconi.
13. L'Amministrazione comunale può esigere, sentito il parere della Commissione Edilizia, la garanzia di sicurezza e le cautele costruttive per eliminare stillicidi su spazi pubblici.
14. Ove dette pensiline costituiscano elemento di arredo di banchine pedonali, l'altezza minima ammessa è pari a m. 2,50 e la distanza minima dal massimo oggetto del bordo esterno della banchina è pari a m. 1,00. Per il calcolo della Superficie coperta della costruzione si rimanda all'art.17 del presente Regolamento Edilizio.
15. Per i cornicioni e le gronde valgono le disposizioni relative ai balconi di cui al comma precedente. Per il calcolo della Superficie coperta della costruzione si rimanda all'art.17 del presente Regolamento Edilizio.
16. Si definisce “altana” la costruzione che si erge a forma di torre oltre l'estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile non mansardato, delimitato da strutture permanenti ed aperto almeno su un lato; può essere delimitato da una soletta superiore di chiusura o mantenere il tetto a vista e può essere collegato direttamente e indirettamente con il piano abitabile sottostante mediante scala interna o semplice botola di accesso. L'altana deve essere inserita nel fabbricato

in modo armonico, proporzionato ed architettonicamente compiuto, rispettando a tal fine le relative prescrizioni contenute nelle N.T.A. vigenti ^{DCC46/2010}.

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 Prescrizioni generali

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art. 61 Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e del nome del titolare della stessa;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere; tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
 - e) Altre indicazioni, quale il nominativo dei progettisti degli impianti tecnologici, del responsabile della sicurezza, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ecc., ex D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494**
2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione il **Permesso di costruire** corredato degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori **o la denuncia di inizio attività (D.I.A) con il timbro originale del protocollo generale del Comune o sua copia** .
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve

essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3. Il titolare del **Permesso di costruire** o della **denuncia di inizio attività (D.I.A)**, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve , previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati. **Gli interventi medesimi sono soggetti a specifica autorizzazione per i lavori da realizzare in fregio a strade di pubblico transito, rilasciata dall'Autorità comunale competente.**
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.

2. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edile (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 494/96 e s.m.i.; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, **di competenza comunale**, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 64 Scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo **specificata autorizzazione per i lavori da realizzare in fregio a strade di pubblico transito, rilasciata dall'Autorità comunale competente.**
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Art. 65 Rinvenimenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del **permesso di costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.) è tenuto** a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del **permesso di costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.)**; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i.

Art. 66 bis – Disciplina delle acque meteoriche

- 1. In merito alla disciplina delle acque meteoriche dovrà essere osservato quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale 20/2/2006 n. 1/R e successive direttive dalla Giunta Regionale.**

TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67 Vigilanza e coercizione

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni **di cui all'art. 27 del D.P.R. 380/2001.**
2. **Il Comune** esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. **Al personale dell'Ufficio tecnico Comunale, che svolge funzioni ispettive di vigilanza e controllo è attribuita la qualifica di agente/ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto di cui all'art.57 3° c – del Codice di procedura penale.**
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui **all'art. 43 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..**

Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà della **competente** Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art. 70 Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

ALLEGATI

MODELLO 1 _____ CERTIFICATO URBANISTICO

MODELLO 2 _____ CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

MODELLO 3 _____ SCHEDE TECNICHE DEL PROGETTO MUNICIPALE

MODELLO 4 _____ PERMESSO DI COSTRUIRE

MODELLO 5 _____ COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

MODELLO 6 _____ COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI

MODELLO 7 _____ RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

MODELLO 8: _____ ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE

MODELLO 9 _____ CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

MODELLO 10^{DCC48/2012} _____ DICHIARAZIONE DI FATTIBILITÀ STRUTTURALE



CITTÀ DI CARIGNANO

C.A.P. 10041

PROVINCIA DI TORINO

P. IVA 05215150011
Cod. Fisc. 84515520017

Prot. N.

Modello 1

CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DELL'U.T.C.
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
(Articolo 5 – della L.R. n. 19 del 8/7/1999))

Vista la domanda presentata a questo Comune in data....., prot. n.
dal Sig. residente a in Via n.,
per il rilascio del certificato urbanistico riguardante l'immobile sito a Carignano in Via
..... n., distinto al catasto al foglio particelle n.
.....;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;

Visto lo strumento urbanistico vigente costituito da
.....;

Vista la legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 8 luglio 1999 n. 19;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco di questo Comune n. del

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 25.6.2003 con la quale è stato
costituito lo "Sportello Unico per l'Edilizia" (ex art. 5 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380) presso il
Servizio Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico Comunale;

CERTIFICA CHE

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile

Piani Territoriali

Piano Regolatore Generale o Variante

Strumenti urbanistici esecutivi

Regolamento Edilizio

Altri regolamenti comunali

Altri piani

Programma Pluriennale di Attuazione (3)

2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente

Destinazioni d'uso ammesse

Tipi di intervento ammessi

Indice di densità edilizia territoriale (It).....

Indice di densità edilizia fondiaria (If).....

Distanza dai confini (Dc).....

Distanza dalle costruzioni (D).....

Distanza dal ciglio stradale (Ds).....

Altezza massima (H)

Numero dei piani (Np).....

Rapporto di copertura (Rc).....

Altre prescrizioni

Urbanizzazioni esistenti (4).....

Urbanizzazioni da realizzare

2. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi.....

Comportanti l'inedificabilità

Comportanti speciali autorizzazioni

Allegati

- Estratto planimetria P.R.G.C.....

- Altri eventuali

Carignano, lì

Marche da bollo nn.

Diritti di segreteria Euro

Visto:
Il tecnico incaricato

Visto:
Il Responsabile del procedimento
di cui artt.4 e 5 della legge
n.241/1990

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata
dell'Ufficio Tecnico Comunale
Sportello Unico per l'Edilizia



CITTÀ DI CARIGNANO

C.A.P. 10041

PROVINCIA DI TORINO

P. IVA 05215150011
Cod. Fisc. 84515520017

Prot. N.

Modello 2

Protocollo n.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) (Articolo 30 – 2° e 3° commi del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DELL'U.T.C.
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- Vista la domanda presentata a questo Comune in data....., prot. n. dal Sig. residente a in Via n., per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica del terreno distinto al N.C.T. Foglio mappale/i n./nn.;
- Visto l'articolo 30 - 2° e 3° comma del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- Visto lo strumento urbanistico vigente costituito da
- Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- Visto il Decreto del Sindaco di questo Comune n. del
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 25.6.2003 con la quale è stato costituito lo "Sportello Unico per l'Edilizia" (ex art. 5 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380) presso il Servizio Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Visti gli atti d'ufficio con particolare riferimento agli "estratti di mappa catastale aggiornati" dell'Agenzia del Territorio – Ufficio di Torino;

SI DICHIARA E SI CERTIFICA

**che il terreno sito in questo Comune ed accatastato
al Foglio mappale/i**

- a) è/sono ubicato/i in Aree _____ - _____ - _____ previsto dallo strumento urbanistico vigente;

ESTRATTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

Art. _____ - _____

Inoltre si dichiara che:

-
-
-
-
-
- Si rilascia la presente certificazione, in carta legale/libera, ai sensi dell'art. 30 commi 2 e 3 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i., su richiesta del Sig. per gli usi consentiti dalla legge.
-

Carignano, li

Diritti di segreteria Euro
Marche da bollo nn.

Visto:
Il tecnico incaricato

Visto:
Il Responsabile del procedimento
di cui artt.4 e 5 della legge
n.241/1990

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata
dell'Ufficio Tecnico Comunale
Sportello Unico per l'Edilizia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE

Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1)

.....
.....

Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2)

.....
.....

Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3)

.....
.....

Caratteri dell'intervento edilizio:

- collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato

.....
.....
.....

- caratteri compositivi ed ambientali (4)

.....
.....

- organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo)

.....

- caratteri tecnologici (5)

.....

- opere di urbanizzazione esistenti e previste (6)

.....

Calcolo dei volumi e delle superfici*per l'area d'intervento**Superficie territoriale (St)**Superficie fondiaria (Sf)**Indice di densità edilizia territoriale (It)**Indice di densità edilizia fondiaria (If)**Indice di utilizzazione territoriale (Ut)**Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)**Rapporto di copertura (Rc)*

(*)		<i>ammesso/a</i>	<i>esistente</i>	<i>realizzabile</i>	<i>in progetto</i>
(V)	m^3				
(Sul)	m^2				
(Sc)	m^2				
(H)	m		/	/	
(Np)			/	/	
(Dc)	m		/	/	
(D)	m		/	/	
(Ds)	m		/	/	

(*)I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del Regolamento Edilizio.

*Data**Il Richiedente**Il Progettista*

NOTE

- (1) *Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale è compreso.*
- (2) *Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti.*
- (3) *Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.*
- (4) *Descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni.*
- (5) *Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.).*
- (6) *Con riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc..*



CITTÀ DI CARIGNANO

C.A.P. 10041

PROVINCIA DI TORINO

P. IVA 05215150011
Cod. Fisc. 84515520017

Prot. N.

Modello 4

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA presso il SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – UFFICIO TECNICO COMUNALE

PERMESSO di COSTRUIRE n.

Vista la domanda presentata in data, prot. gen. n. e successiva documentazione integrativa prodotta il....., n/s. prot., da
[codice fiscale..... + data, comune e provincia di nascita
.....]

intesa ad ottenere il permesso di costruire per
in questo Comune in via/corso..... n. civico
Catasto Terreni: Foglio mappale/i

Visto il progetto ed i disegni allegati alla stessa;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale in data

Vista la “proposta di provvedimento” del Responsabile del procedimento di cui artt 4 e 5 della legge 241 del 7.8.1990 dall’Autorità competente in data e prescritta dall’art. 20 – 3° comma del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001;

- Visto il vigente T.U. della Legge comunale e provinciale;
- Visto il T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- Vista la Legge 17.8.1942 n. 1150 modificata ed integrata dalla Legge 6.8.1967 n. 765;
- Vista la Legge 28.1.1977 n. 10;
- Vista la Legge 28.2.1985 n. 47, modificata dalla Legge 21.6.1985 n. 298;
- Visto l'articolo 20 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 -“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” e s.m.i.;
- Visto il Decreto del Sindaco di questo Comune n. del
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 25.6.2003 con la quale è stato costituito lo “Sportello Unico per l’Edilizia” (ex art. 5 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380) presso il Servizio Edilizia Privata dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto lo strumento urbanistico vigente costituito da
- Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- Vista la Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.;
- Vista la ricevuta della Banca Unicredit agenzia di Carignano - Servizio Tesoreria e Cassa - bolletta n. ... - in data ..., comprovante il versamento della somma di €, corrispondente alla quota di contributo per il rilascio del permesso di costruire determinato in base alla incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 16 del D.P.R. 380/2001);

- Visto il D.P.R. del 20/10/1998 n. 447 modificato dal D.P.R. 07/12/2000 n. 440 in materia di Sportelli Unici per gli impianti produttivi;
- Vista la lettera della Postazione Decentrata dello Sportello Unico – Edilizia Privata presso l’Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia Privata alla Città di Moncalieri – Sportello Unico per le Attività Produttive datata prot. n.;
- Vista la comunicazione di “Avvio del Procedimento” della Città di Moncalieri – Sportello Unico per le Attività Produttive – datata, prot. n.;
- Vista l’“attestazione” del Responsabile Servizi Amministrativi di questo Comune datata, prot. n., attestante che il richiedente sopra-generalizzato risulta in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale in riferimento all’art. 17 – 3° comma – lettera a) – del succitato D.P.R. 380/2001 (richiamante l’art. 12 della Legge 09/05/1975 n. 153) ed all’art. delle N.T.A. del vigente strumento urbanistico;
- Vista la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ex art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da parte del progettista (datata e pervenuta in data, n/s. prot. n.), “circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie”;
- Visto il parere dell’A.S.L. 8 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - espresso in data ai sensi dell’art. 5 del predetto D.P.R. 380/2001

**si RILASCIA
il PERMESSO di COSTRUIRE**

per eseguire i lavori indicati in premessa in conformità della domanda e dei disegni allegati, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni e delle seguenti modalità:

.....

I lavori dovranno essere iniziati entro 1 anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire, pena decadenza, e dovranno essere ultimati entro 3 anni dall'inizio dei lavori; in difetto dovrà essere chiesto un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata.

La quota di contributo per il rilascio del permesso di costruire, commisurata al costo di costruzione (art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), è determinata in € e dovrà essere corrisposto al 50% all’inizio dei lavori e 50% all’ultimazione dei lavori. A garanzia della corresponsione del predetto contributo è stata presentata la polizza fidejussoria:

.....

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

Come prescritto dall’articolo 29 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e s.m.i.:

“Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per

l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.”

Le infrazioni sono sanzionate ai sensi del Capo II – “Sanzioni” – del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 così come modificato dall'articolo 32 della Legge n. 326 del 24.11.2003.

L'inizio dei lavori deve essere documentato da apposita dichiarazione da presentarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia costituito presso il Servizio Edilizia Privata dell'U.T.C., sottoscritta dal Committente Titolare del permesso di costruire, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa esecutrice costruttore ed accompagnata, per le “opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, dalla “denuncia” delle medesime opere allo stesso Sportello ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 del succitato D.P.R. 380/2001.

Inoltre, come stabilito dall'art. 86 – 10° comma – del D.Lvo 276/2003 modificato dall'art. 20 - 2° comma - del Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”, relativamente alla medesima Impresa esecutrice, dovrà essere trasmesso al predetto Sportello Unico per l'Edilizia, prima dell'inizio dei lavori:

1. dichiarazione relativa sia all'organico medio annuo, distinto per qualifica, che al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti della medesima “Impresa esecutrice”;
2. DURC (= Documento unico di regolarità contributiva): tale DURC ha validità di tre mesi.

Non è necessario presentare il predetto DURC qualora le opere edilizie siano eseguite da una “ditta artigiana senza dipendenti” ma tale ditta dovrà dimostrare l'idoneità tecnico-professionale, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato.

Si fa presente sin d'ora che, come stabilito dal summenzionato articolo 20 – 2° comma - 2° periodo – del D.Lvo 251/2004 (= entrato in vigore il 26/10/2004), in assenza della succitata “documentazione” il predetto Sportello Unico per l'Edilizia avvierà i provvedimenti amministrativi finalizzati a “sospendere l'efficacia” del permesso di costruire in argomento.

L'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata al medesimo Sportello Unico per l'Edilizia con apposita dichiarazione sottoscritta dal Committente Titolare del permesso di costruire, dal Direttore dei lavori e dal Costruttore.

Carignano, li

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Privata
dell'Ufficio Tecnico Comunale

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di Carignano (TO)
presso il Servizio Edilizia Privata dell'U.T.C.

Il sottoscritto
residente in
in qualità di
titolare del permesso di costruire N del
relativo ai lavori di (1)
sito in questo Comune, in via n.
individuato a Catasto (2) al Foglio n. mappale/i

comunica

ai sensi dell'articolo 10 del vigente Regolamento Edilizio Comunale

di aver dato inizio ai predetti lavori in data

A tal fine dichiara:

- 1) di aver depositato gli atti relativi alle “opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” al(3) in data protocollo n
- 2) che i lavori sono affidati all'impresa (4) [partita I.V.A. + comune e provincia della sede legale] (oppure eseguiti in economia), per la quale è responsabile del cantiere il Sig. e che il direttore dei lavori è il Sig. [codice fiscale + iscrizione all'Albo/Elenco/Collegio professionale dei/degli della provincia di al numero di iscrizione];
- 3) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire;
- 4) di aver allegato la documentazione e/o dichiarazioni afferenti e/o di competenza delle imprese costruttrici circa le regolarità contributive per i lavoratori nonché le dichiarazioni relative all'organico medio annuo delle stesse imprese di cui al D. Lgs. 276/2003 e s.m.i..

Allega inoltre: (5)

-;
-;
-

Il Titolare

.....

....., lì

NOTE

- (1) Tipo di intervento assentito
- (2) Terreni/fabbricati
- (3) Indicare la denominazione dell'ufficio competente
- (4) Indicare la denominazione o la ragione sociale
- (5) Ad esempio: relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, ove non presentata in precedenza

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di Carignano (TO)
presso il Servizio Edilizia Privata dell'U.T.C.

Il sottoscritto
residente in
in qualità di
titolare del permesso di costruire N del
relativo ai lavori di (1)
sito in questo Comune, in vian.
individuato a Catasto (2) al Foglio n. mappale/i

comunica

ai sensi dell'articolo 12 del vigente Regolamento Edilizio Comunale

di aver ultimato i predetti lavori in data.....

Il Titolare

.....

Il Direttore dei Lavori (3)

.....

(3) [codice fiscale +
iscrizione all'Albo/Elenco/Collegio professionale
dei/degli
della provincia di al numero
di iscrizione]

....., li

NOTE

- (1) Tipo di intervento assentito
- (2) Terreni/fabbricati

A tale comunicazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata l'“asseverazione” del Direttore dei Lavori relativa alla “conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1” dell'art. 8 del D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 e successive correzioni ed integrazioni (=“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”).
Inoltre dovrà essere allegato alla presente l'“attestato di qualificazione energetica” dell'edificio di nuova costruzione come realizzato” come prescritto dall'art. 8 del predetto D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 e successive disposizioni correttive ed integrative.

dell'U.T.C.

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di Carignano (TO)
presso il Servizio Edilizia Privata

Il sottoscritto

.....
[codice fiscale + data, comune e provincia di nascita
.....]
residente in
in qualità di
titolare del permesso di costruire n del
relativo ai lavori di (1)
sito in questo Comune, in vian.
individuato a Catasto (2) al Foglio n. mappale/i
.....

richiede

ai sensi dell'articolo 12 del vigente Regolamento Edilizio Comunale

il **rilascio del certificato di agibilità** ex art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Allega alla presente:

- 1) Copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto – legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni (come previsto dal 4° comma dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001);
- 2) Dichiarazione del sottoscritto inerente alla conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- 3) Certificato di collaudo statico delle “opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” prescritto dall'articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- 4) Dichiarazioni delle imprese installatrici attestanti la conformità degli impianti installati negli edifici ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del D.P.R. 380/2001, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R. 380/2001;
- 5) Dichiarazione del “direttore dei lavori” in merito alla conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77 del succitato D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- 6) Certificato di prevenzione incendi per le attività determinate dall'elenco allegato al D.M. del 16.02.1982.

Allega inoltre:

-;
-;
-

Il Titolare

.....

....., lì

NOTE

(1) Tipo di intervento assentito

(2) Terreni/fabbricati

ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE

Repubblica Italiana

CITTA' DI CARIGNANO
Provincia di Torino

L'anno, il giorno del mese di davanti a me (1)
..... è personalmente comparso, il Sig. nato a il
....., residente in, Via di professione
Codice Fiscale

Detto comparente, (2), con il presente atto si obbliga come segue:

premessi che

il Sig.

a) è proprietario del terreno sito in distinto al catasto terreni al Foglio
mappali; fra le coerenze, sul quale intende realizzare
.....;

b) ha presentato istanza per il rilascio del permesso di costruire al Comune di Carignano in
data prot. n. per la costruzione di quanto sopra;

c) che la Commissione Igienico Edilizia del Comune di Carignano ha esaminato il progetto e
nella sua seduta del ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di
costruire;

oppure

che in data la Commissione Igienico Edilizia del Comune di Carignano ha
espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire a condizione che venga
presentato:

-
-

c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.

dato atto che

il Comune predetto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, richiede (ai sensi
dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e
successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il
mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di
trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso

il Sig. si obbliga, per sé, per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:

1) a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa e della erigenda costruzione al servizio dell'attività agricola.

Si divieta quindi di destinare ad altri usi la realizzando costruzione e si dichiara edotto delle sanzioni comminate dalla legge regionale 56/77 e s.m.i. per la violazione degli obblighi da lui assunti con la stipulazione del presente vincolo;

2) a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni (3):
..... I terreni vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità;

3) a versare al Comune di Carignano, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso;

4) il presente vincolo è assunto nell'interesse pubblico edilizio e quindi anche a favore del Comune di Carignano. Il vincolo si estende alle eventuali varianti in corso d'opera;

5) il vincolo così assunto esplica la sua validità sino all'avvenuto mutamento di zona e di indici di fabbricabilità nello strumento urbanistico del Comune di Carignano; in ogni caso il mutamento di destinazione della realizzando costruzione dovrà essere autorizzato dal Comune di Carignano;

6) il componente si impegna inoltre nel caso di trasferimento della proprietà dell'immobile come sopra vincolato a riportare sotto forma di obbligo il vincolo di destinazione agricola risultante dal presente atto.

Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di Carignano esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.

Data

Firma

.....

NOTE

- 1) Notaio.
- 2) Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi.
- 3) Identificare i terreni con gli estremi catastali.



CITTÀ DI CARIGNANO

C.A.P. 10041

PROVINCIA DI TORINO

P. IVA 05215150011
Cod. Fisc. 84515520017

Prot. N.

Modello 9

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
presso il **SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – UFFICIO TECNICO COMUNALE**

CERTIFICATO di AGIBILITA' n.

- Vista la domanda presentata da[codice fiscale.....+ data, comune e provincia di nascita] residente in, registrata al protocollo generale al numero, in data per conseguire il rilascio del titolo abilitativi del seguente immobile: (1)
- Preso atto che la suddetta istanza è intesa a conseguire il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile sito a Carignano in
- Visti gli articoli 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”;
- Visto il permesso di costruire n. del
- Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori presentata il e registrata al protocollo generale n.;
- Vista la dichiarazione di conformità al progetto approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e dalla salubrità degli ambienti, redatta dal titolare del predetto permesso di costruire;
- Visto il certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- Vista copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto – legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni (come previsto dal 4° comma dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001);
- Vista la dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del D.P.R. 380/2001, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R. 380/2001;

- Dichiarazione del “direttore dei lavori” in merito alla conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77 del succitato D.P.R. 380/2001;
- Visto il parere rilasciato dall'A.S.L. in datain conformità ai disposti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del citato D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 25/06/2003 con la quale è stato costituito lo “Sportello Unico per l’Edilizia” (ex art. 5 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380) presso il Servizio Edilizia Privata dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto il Decreto del Sindaco di questo Comune n. del
- Ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'emanazione del presente provvedimento,

certifica

l'agibilità dell'immobile descritto, con decorrenza dal

Carignano,

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Privata
dell’Ufficio Tecnico Comunale
Sportello Unico per l’Edilizia
(.....)

(1)Descrivere l'immobile in modo completo, anche dal punto di vista localizzativo e per quanto attiene alle destinazioni d'uso.

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di Carignano (TO)
presso il Servizio Edilizia Privata dell'U.T.C.

DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' STRUTTURALE

Con riferimento ai lavori di

.....
siti nel Comune di Via/rif. Catast.
di proprietà
e come illustrati negli elaborati architettonici, allegati alla richiesta del titolo abilitativo, il
sottoscritto.....
con residenza di lavoro in.....
iscritto all'Ordine degli.....della Provincia di
col n°....., incaricato della valutazione di fattibilità strutturale delle opere in
progetto

DICHIARA

- Che le opere in progetto, alla luce delle prescrizioni definite dalle Norme Tecniche Vigenti, sono riferibili a:
 - Nuova costruzione di con tipologia strutturale in ai sensi del par. delle NT;
 - Tipo di costruzione....., vita nominale e classe d'uso ai sensi dei par. delle NT;
 - Intervento su costruzione esistente che prevede
 - Classificabile quale intervento di ai sensi delle Norme Tecniche vigenti.
 - Sono state indagate le condizioni topografiche del sito ed è stata definita una categoria di sottosuolo corrispondente a
 - Sulla base della documentazione disponibile e delle informazioni assunte il progetto architettonico, allegato alla richiesta del titolo abilitativo depositato in Comune, è fattibile dal punto di vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica emanate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001, senza richiedere ulteriori modifiche o aggiustamenti che compromettano la conformità architettonica delle opere.

Il progettista delle strutture

.....

APPENDICE ALL'ART. 31

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1. Resistenza al fuoco
2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Assenza di emissione di sostanze nocive
2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura di uscita dei fumi
4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
6. Smaltimento delle acque meteoriche
7. Tenuta all'acqua; impermeabilità
8. Illuminazione naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell'aria interna
11. Temperatura superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle intrusioni

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1. Sicurezza contro le cadute
2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione dei rischi di ustione
4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza elettrica
6. Sicurezza degli impianti

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

1. Contenimento dei consumi energetici
2. Temperatura dell'aria interna
3. Temperatura dell'acqua

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità di spazi minimi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e **sulle** rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".

- D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c) **TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE**

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- Legge 10 maggio 1976, n. 319: "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

d) **SICUREZZA NELL'IMPIEGO**

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".

- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e) *PROTEZIONE DAL RUMORE*

- DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
 - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f) *RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE*

- Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g) *FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE*

- Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13: *"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"*.
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"*.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*.
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"*.

**3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI
PREVENZIONE DEGLI INCENDI**

a) Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

	sì	no
- Impianti elettrici art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di protezione da scariche art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di canne fumarie collettive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P > 34,8 KW. art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di protezione antincendio art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Progetto dell'impianto

Modello A

per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici.

Modello B

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici.

Modello C

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con $P > 35 \text{ KW}$.

c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con $P > 30.000 \text{ Kcal/h}$ all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

sì
no

nsi

Presentazione del progetto al Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate nell'Allegato B del decreto stesso.

Specificare attività:.....

.....

.....

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- deliberazione del C.C. n in data
- divenuta esecutiva in data
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n
- ... in data

.....li

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

INDICE

TITOLO I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.).....	1
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia.....	1
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia.....	3
Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia (C.E.).....	3
TITOLO II	5
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	5
Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.).....	5
Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.).....	5
Art. 7 Richiesta di permesso di costruire e progetto municipale.....	6
Art. 8 Rilascio di permesso di costruire.....	8
Art. 8 bis Presentazione di Denuncia di Inizio di Attività.....	9
Art. 9 Diniego del titolo abilitativo.....	10
Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori.....	11
Art. 11 Voltura del Titolo abilitativo.....	11
Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità.....	12
TITOLO III	13
PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI	13
Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf).....	13
Art. 14 Altezza della costruzione (H).....	14
Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np) e sagoma definita.....	14
Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).....	14
Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc).....	15
Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul).....	15
Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun).....	16
Art. 20 Volume della costruzione (V).....	16
Art. 21 Superficie fondiaria - Sf (mq).....	177
Art. 22 Superficie territoriale - St (mq).....	17
Art. 23 Rapporto di copertura (Rc).....	17
Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf).....	188
Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut).....	188
Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If).....	18
Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It).....	18
Art. 27 bis Edificio unifamiliare.....	
Art. 27 ter Pertinenza.....	
TITOLO IV	19
INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	19

<i>Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 29 Allineamenti</i>	<i>20</i>
<i>Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 31 Requisiti delle costruzioni</i>	<i>21</i>
<i>Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni</i>	<i>22</i>
<i>Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 34 Interventi urgenti</i>	<i>24</i>
<i>Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione</i>	<i>25</i>
TITOLO V PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	26
<i>Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi</i>	<i>26</i>
<i>Art. 37 Antenne</i>	<i>27</i>
<i>Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari</i>	<i>28</i>
<i>Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 40 Cortili e cavedi.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 41 Intercapedini, griglie di aerazione e bocche di lupo.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni</i>	<i>32</i>
<i>Art. 43 Muri di sostegno.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 44 Numeri civici</i>	<i>33</i>
<i>Art. 45 Parapetti e ringhiere.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi</i>	<i>35</i>
<i>Art. 47 Passi carrabili, uscita autorimesse e immissioni stradali</i>	<i>36</i>
<i>Art. 48 Piste ciclabili.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 49 Portici e "pilotis"</i>	<i>38</i>
<i>Art. 50 Prefabbricati.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 51 Rampe.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 52 Recinzioni e cancelli.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 53 Serramenti.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 54 Servitù pubbliche</i>	<i>42</i>
<i>Art. 55 Soppalchi</i>	<i>43</i>
<i>Art. 56 Sporgenze fisse e mobili.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 57 Strade private, vicoli e passaggi privati.</i>	<i>45</i>
<i>Art. 58 Terrazzi, balconi, logge aperte, verande, tamponamenti provvisori, ballatoi, pensiline e cornicioni.....</i>	<i>48</i>
TITOLO VI.....	52
ESECUZIONE DELLE OPERE	52
<i>Art. 59 Prescrizioni generali.....</i>	<i>52</i>
<i>Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi.....</i>	<i>52</i>
<i>Art. 61 Disciplina del cantiere.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali</i>	<i>54</i>
<i>Art. 64 Scavi e demolizioni</i>	<i>55</i>
<i>Art. 65 Rinvenimenti.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici</i>	<i>56</i>
<i>Art. 66 bis – Disciplina delle acque meteoriche.....</i>	<i>57</i>
TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI.....	58
<i>Art. 67 Vigilanza e coercizione</i>	<i>58</i>

<i>Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni</i>	58
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI.....	59
<i>Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali</i>	59
<i>Art. 70 Deroghe.....</i>	59
ALLEGATI	60
APPENDICE ALL'ART. 31	84
1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31	84
2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31	85